



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo Santa Margherita Ligure

Calata del porto, n.14 – CAP 16038

tel. +39 010 2777552 - <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale//110662>

pec: cp-santamargheritaligure@pec.mit.gov.it - mail: ucsantamargherita@mit.gov.it

ORDINANZA

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ LUDICO DIPORTISTICHE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Santa Margherita Ligure

- VISTO** il D.M. 26 gennaio 1960, concernente “Disciplina dello sci nautico”, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974.
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2005, n. 95, “Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 66 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il D.Lgs 3 novembre 2017, n. 229 “Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”;
- VISTI** gli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639, concernenti la pesca subacquea non professionale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ed in particolare l’art. 6 – pesca non professionale – e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 9, recante “Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo”, come modificata dalla Legge

Regionale 18 dicembre 2006, n. 20, riguardante “Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi”;

- VISTO** il Dispaccio n. 0009203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riportante chiarimenti in merito all’applicazione del Titolo III, Capo III del decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- VISTE** le circolari prot. n. 82/010390 in data 16.02.2006 e n. 82/033487 in data 26.03.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – “Attività subacquea ludico-sportiva”;
- VISTA** la circolare n. 5174645 in data 19.07.1989 della D.G. del Demanio Marittimo e Porti avente per oggetto “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare”;
- VISTA** la circolare n. 261598 in data 02.08.1994 della D.G. del Naviglio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente per oggetto “navigazione e l’utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter e moto d’acqua”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 55/2020, relativa alle immersioni subacquee professionali in vigore nel Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;
- VISTA** la circolare n. 51241 in data 31.04.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla disciplina dei “JetLev Flyer”, “Flyboard” e dispositivi assimilabili”;
- VISTA** la precedente Ordinanza n. 35/2014 in data 16.7.2014 relativo alla disciplina dei “JetLev Flyer”, “Flyboard” e dispositivi assimilabili”;
- VISTA** il dispaccio n. 17619 in data 19/06/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto “Attività di noleggio esercitata con natanti da diporto. — Ordinanza ex art. 27, comma 6, D.Lvo 171/2005”.
- VISTO** il dispaccio n. 7930 in data 22/03/2018 della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con il quale sono state impartite direttive operative inerenti l’obbligo della patente nautica per gli utilizzatori dei natanti utilizzati a fini commerciali;
- VISTO** il D.M. 1° settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;
- VISTA** la vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTO** il Decreto del 26 aprile 1999 istituzione dell’area naturale marina protetta denominata “Portofino”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 56/2012 del 30 aprile 2012, come modificata dall’Ordinanza n.

35/2024 del 08 aprile 2024, recante “Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nel punto di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo/trasporto dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino

VISTO il dispaccio prot. n. 02.02.0040701 in data 3 maggio 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in merito alla necessità che le ordinanze di sicurezza balneare e di disciplina delle attività connesse agli usi turistici ricreativi del mare e delle rispettive aree di giurisdizione per quanto possibile, siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1151, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RITENUTO necessario procedere all'adozione di un provvedimento organico volto a disciplinare le attività ludico-diportistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino e costiero, nonché l'ordinato e corretto utilizzo degli spazi marittimi, in coerenza con il quadro normativo vigente e con le specifiche caratteristiche del territorio interessato.

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione ed entrata in vigore)

È approvato il “Regolamento di disciplina del diporto nautico e delle attività ludico diportistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure” che si estende da San Fruttuoso Comune di Camogli (escluso) al Comune di Deiva Marina (escluso) e comprendente la costa dei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia, allegato alla presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Articolo 2

(Applicazione)

1. L'annesso regolamento disciplina, per quanto non già espressamente previsto da leggi e/o regolamenti ogni attività turistico ricreativa locale con l'utilizzo di unità da diporto.
2. È fatto rinvio per ulteriori aspetti afferenti all'esercizio delle attività diportistiche alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare nonché alle disposizioni emanate dalla Regione Liguria e/o dai Comuni costieri in materia di gestione del demanio marittimo.
3. La presente ordinanza non esime gli interessati di munirsi di ogni ulteriore provvedimento di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Articolo 3
(Disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, qualora le violazioni non costituiscano diverso o più grave reato o illecito amministrativo, verranno sanzionati come di seguito indicato:

- a) per le violazioni afferenti al mancato rispetto delle norme di carattere generale verranno applicati i punitivi di cui all'Art. 1174 del Codice della Navigazione;
- b) per le violazioni afferenti alla sicurezza della navigazione verranno applicati i punitivi di cui agli articoli 1231 del Codice della Navigazione;
- c) per le violazioni circa l'uso dei beni demaniali o l'utilizzo delle concessioni demaniali verranno applicati i punitivi di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione;
- d) per le violazioni commesse con unità da diporto verranno applicati i punitivi di cui al Codice della Nautica da Diporto approvato con Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni;
- e) per le violazioni connesse alla disciplina della pesca verranno applicati i punitivi di cui al Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 4

Santa Margherita Ligure, (vedasi data di registrazione)

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Donato FLORIO
(firmato digitalmente)



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANTA MARGHERITA LIGURE**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO E
DELLE ATTIVITÀ LUDICO DIPORTISTICHE NELL'AMBITO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE**

INDICE

Articolo 1 (Disciplina dello sci nautico).....	7
Articolo 2 (Disciplina del paracadutismo ascensionale ed attività simili/assimilabili).....	8
Articolo 3 (Disciplina del rimorchio galleggianti comunemente denominati “banana boat” e simili/assimilabili)	11
Articolo 4 (Disciplina dell’impiego e circolazione delle tavole a vela - windsurf - e mezzi simili/assimilabili)	13
Articolo 5 (Disciplina sull’uso di kite-surf e unità simili/assimilabili)	14
Articolo 6 (Disciplina moto d’acqua, scooter acquatici, acquascooter, jet-ski e mezzi simili/assimilabili)	17
Articolo 7 (Disciplina e navigazione delle e-bike acquatica e mezzi simili/assimilabili)	19
Articolo 8 (Disciplina ed uso del “jet-surf”).....	20
Articolo 9 (Disciplina del sea scooter, seabob e natanti simili e assimilabili).....	21
Articolo 10 (Disciplina impiego del freewheeling)	22
Articolo 11 (Disciplina dello snorkeling trainato)	22
Articolo 12 (Disciplina del JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi simili/assimilabili).....	23
Articolo 13 (Disciplina tavola a remi denominata SUP (stand up paddle) o mezzi simili/assimilabili)	25
Articolo 14 (Disciplina degli acquascooter subacquei e mezzi simili/assimilabili).....	26

Articolo 1 **(Disciplina dello sci nautico)**

1. L'esercizio dello sci nautico è consentito (ad eccezione della zona di mare dell'A.M.P. Area Marina Protetta di Portofino) nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 26.01.1960 e successive modificazioni cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non disciplinato nel presente provvedimento.
2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa, alle unità impiegate nell'esercizio dello sci nautico è fatto divieto di navigare:
 - all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa ed a 200 metri da coste a picco e/o rocciose e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - dal tramonto all'alba e in condizioni meteomarine e di visibilità sfavorevoli;
 - nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 300 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
3. L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
 - il conduttore dell'imbarcazione trainante deve aver compiuto almeno 21 anni ed essere in possesso di patente nautica da almeno 2 anni indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
 - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da ente riconosciuto;
 - lo sciatore dovrà aver compiuto almeno i 14 anni di età;
 - durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo allo sciatore di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;
 - l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore,

- nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
- ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
 - l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;
 - la distanza laterale di sicurezza tra unità trainante e uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
 - l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
 - è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire lo sciatore, in caso di caduta di quest'ultimo;
 - le persone che svolgono tale attività, anche a fine di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
 - durante la stagione balneare, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
 - la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalla costa.

Articolo 2

(Disciplina del paracadutismo ascensionale ed attività similari/assimilabili)

1. La disciplina dello sci nautico, contenuta nel Decreto Ministeriale 26.01.1960 e successive modifiche e integrazioni, si applica anche al paracadutismo ascensionale in quanto attività assimilabile, come stabilito dalle vigenti circolari ministeriali in materia.
2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, alle unità impegnate nell'esercizio del paracadutismo ascensionale è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri da coste a picco e/o rocciose e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
- c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
- d) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;
- e) dal tramonto all'alba e in condizioni meteomarine e di visibilità sfavorevoli;
- f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
- g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- h) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- i) all'interno della zona di mare dell'A.M.P. – Area Marina Protetta di Portofino

Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

3. L'esercizio del paracadutismo ascensionale deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
 - a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve aver compiuto almeno 21 anni e deve essere in possesso di regolare patente nautica da almeno due anni indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo.
 - b) il conduttore deve essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta; la persona trainata deve aver compiuto almeno i 14 anni di età;
 - c) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;
 - d) l'unità trainante deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Deve essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
 - e) L'unità impegnata nell'attività di traino può trainare soltanto un paracadute omologato per l'utilizzo simultaneo di persone avente un peso complessivo compreso tra i valori di portata minimo/massimo indicati dal costruttore del

paracadute nella relativa scheda tecnica e non può svolgere contemporaneamente altra attività.;

- f) l'imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;
- g) il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organi tecnici;
- h) l'unità trainante deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso per ogni paracadutista, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- i) l'unità trainante deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello, il quale dovrà, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- j) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 12 metri, salvo che nelle fasi di decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- k) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alle dimensioni del complesso (cavo sportivo - paracadute) trainato e, comunque, non inferiore a 50 metri;
- l) l'unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale;
- m) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire la persona trainata, in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
- n) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- o) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;

- p) il decollo ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalle spiagge;
- q) il paracadute non deve superare la quota di 120 piedi (feet) pari a 36,3 metri;
- r) è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo;
- s) quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

Articolo 3

(Disciplina del rimorchio galleggianti comunemente denominati "banana boat" e simili/assimilabili)

1. All'attività di rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e simili si applica la disciplina dello sci nautico, contenuta nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, e successive modifiche e integrazioni.
2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, alle unità impiegate nell'esercizio di rimorchio di galleggianti comunemente denominati "banana boat" e simili/assimilabili è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri da coste a picco e/o rocciose e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - d) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;
 - e) dal tramonto all'alba e in condizioni meteomarine e di visibilità sfavorevoli;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - h) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - i) all'interno della zona di mare dell'A.M.P. – Area Marina Protetta di Portofino

Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

3. L'esercizio del rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e

similari/assimilabili deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve aver compiuto 21 anni e deve essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 anni, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
- c) la persona trainata dovrà aver compiuto almeno i 14 anni di età;
- d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, dotate di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare), nonché dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo dagli Enti notificati;
- f) ciascuna unità potrà trainare soltanto un galleggiante e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
- g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso per ogni paracadutista, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- h) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 20 metri;
- i) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alle dimensioni totali del complesso trainato (cavo/galleggiante);
- j) l'unità trainante dovrà essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi trasportati/trainati;

- k) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter travolgere persona trainata, in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
- l) le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- m) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- n) la partenza ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalla costa;
- o) in presenza di altre unità, la navigazione deve essere svolta effettuando accostate meno repentine possibile, evitando di creare incertezza sulle reali intenzioni di manovra e, comunque, rispettando le norme vigenti per prevenire gli abbordi in mare;

Articolo 4

(Disciplina dell'impiego e circolazione delle tavole a vela - windsurf - e mezzi simili/assimilabili)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria Ordinanza di sicurezza balneare, alle tavole a vela (windsurf) e mezzi simili/assimilabili, è fatto divieto di navigare:
 - b) all'interno dei porti del Circondario Marittimo, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - d) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteomarine e di visibilità che ne sconsiglino l'utilizzo anche in considerazione della manovra di rientro verso terra;
 - e) durante la stagione balneare estiva, entro 200 metri dalla costa e metri 100 da coste a picco / rocciose;
 - f) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), fatti salvi i casi di manifestazioni organizzate e autorizzate;
 - g) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;

- h) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - i) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - j) all'interno della zona di mare dell'A.M.P. – Area Marina Protetta di Portofino
2. Il conduttore delle tavole a vela deve avere età minima di anni 14 compiuti e di anni 8 se assistito da istruttori federali nell'ambito di scuola vela nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005, ossia per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da enti nazionali riconosciuti. La citata attività di istruzione si riferisce anche agli allenamenti ed alla attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. In ogni caso, si intendono fatte salve le disposizioni relative a responsabilità eventualmente coinvolgenti soggetti che non hanno compiuto la maggiore età. Dette scuole devono, in ogni caso, utilizzare per la partenza e l'atterraggio dei mezzi esclusivamente corridoi di lancio autorizzati.
3. Il conduttore delle tavole a vela e unità similari deve indossare permanentemente un dispositivo individuale di tipo approvato o idonea muta di salvataggio atti a garantirne il galleggiamento, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona, salvo eventuale differente omologazione/certificazione della stessa, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.
4. La partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso gli appositi corridoi di lancio.

Articolo 5

(Disciplina sull'uso di kite-surf e unità similari/assimilabili)

1. L'uso delle tavole con aquilone (kitesurf) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni.
2. Durante l'utilizzo è obbligatorio:
- a) indossare permanentemente un mezzo individuale di salvataggio omologato e un casco di protezione per sport acquatici;
 - b) dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente "sventamento", mantenendola comunque vincolata alla persona;
 - c) collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle

quando si atterra;

d) munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza.

3. Al fine di aumentare il livello di sicurezza sia della navigazione che della balneazione, nell'area a terra immediatamente prospiciente il corridoio di lancio di seguito disciplinato, ove le condizioni dell'arenile lo consentano e previa autorizzazione/concessione dell'ente competente, dovrà essere individuata una "zona a terra" a favore dei kites dove è consentita l'attività di deposito, preparazione e insegnamento. In tale area è vietato il transito, la sosta di bagnanti e terzi estranei all'attività.
4. Il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà predisporre e sistemare specifici cartelli almeno in italiano e inglese indicante la destinazione dell'area, i divieti e le operazioni consentite.
5. Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Genova, alle tavole con aquilone (kitesurf) è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;
 - b) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;
 - c) senza aver sottovento uno spazio libero pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e dell'ingombro dell'aquilone;
 - d) durante la stagione balneare estiva, entro 200 metri dalla costa e 100 metri da coste a picco e/o rocciose (limite sia per la tavola e sia per l'aquilone in trazione);
 - e) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - f) dal tramonto all'alba, in condizioni meteomarine sfavorevoli (raffiche di intensità superiori a 20 nodi);
 - g) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), salvi i casi di manifestazioni organizzate ed autorizzate;
 - h) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - i) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - j) in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - k) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
 - l) all'interno *della zona di mare dell'A.M.P. – Area Marina Protetta di Portofino*.
6. È vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala

e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo.

7. Per il kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da un dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra invece la ritenuta di sicurezza, vincolata alla persona, deve avere una lunghezza tale da consentire lo "sventamento" dell'ala.
8. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da un dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo "sventamento" dell'ala).
9. È vietato inoltre:
 - atterrare o partire, con le suddette tavole se sostenute dal vento dell'aquilone, dalle spiagge libere non munite di apposito corridoio di lancio di seguito disciplinato;
 - sorvolare le spiagge e, in generale, le coste frequentate da turisti e bagnanti.
10. La partenza e il rientro a bordo del mezzo devono avvenire **esclusivamente** utilizzando **appositi** corridoi di lancio **dedicati all'attività del kitesurf**. Essi potranno essere installati – previa richiesta di autorizzazione all'Ente territoriale competente - da concessionari, noleggiatori, associazioni, ecc.
11. Tali corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza minima: 200 metri;
 - larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri – apertura al largo minimo 60 metri;
 - essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione poste ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
 - i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 200 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm, con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione;
 - ogni gavitello deve portare la dicitura **“CORRIDOIO USCITA KITE - SURF – VIETATA LA BALNEAZIONE”** –. Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello ubicato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
12. Si riportano di seguito ulteriori norme di comportamento:

- la partenza ed il rientro, attraverso i corridoi di lancio dedicati devono avvenire con la tecnica del “body drag” (ovvero facendosi trascinare dall’aquilone con il corpo immerso in acqua, sino ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla battigia);
- nel corridoio è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di precedenza al mezzo rientrante;
- il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio.
- quando due unità kitesurf navigano in rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione) quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il kite e quella sottovento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare il kite.
- quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravento deve dare la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando.
- quando un’unità kitesurf incrocia altre unità che navigano a vela dovrà dare loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, a prescindere dalle mure.

Articolo 6

(Disciplina moto d’acqua, scooter acquatici, acquascooter, jet-ski e mezzi simili/assimilabili)

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare, da quella relativa alla distanza dalla costa ed alla velocità nel Compartimento Marittimo Genova, dalle norme nonché dai divieti all’interno dell’Area marina protetta di Portofino, durante la stagione balneare estiva il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo sono consentiti dai porti, approdi e strutture per l’assistenza alla nautica da diporto, nonché dagli appositi corridoi di lancio, ad una velocità massima di 3 (tre) nodi.
2. Alle unità di cui al presente articolo, è fatto divieto di navigare:
 - a) all’interno dei porti, ad una distanza inferiore a 500 metri dall’imboccatura e lungo le rotte di accesso ai porti stessi. L’attraversamento è, tuttavia, consentito per l’arrivo e la partenza dagli approdi di ormeggio, dagli scivoli e per l’approvvigionamento del carburante, purché avvenga con rotte dirette, perpendicolari alla costa e con velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) durante la stagione balneare estiva, entro 500 metri dalla costa; durante il restante periodo dell’anno entro 300 metri dalla costa, ferma restando la possibilità di raggiungere le zone di esercizio consentite attraverso i corridoi di lancio con rotta

diretta, perpendicolare alla costa e velocità non superiore a 10 nodi (3 nodi nei corridoi di lancio);

- d) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteomarine e di visibilità sfavorevoli;
- e) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), salvi i casi di manifestazioni organizzate e regolamentate all'occorrenza;
- f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili e da navi militari anche quando siano alla fonda;
- g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- i) ad una distanza superiore ad un miglio dal mezzo nautico di base, qualora l'acquascooter operi come battello di servizio/tender.

3. Per la conduzione/comando degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili/assimilabili è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 (codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione al codice della nautica).

4. È fatto divieto condurre l'unità:

- per gareggiare in velocità;
- per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente.

5. I conduttori di acquascooter e unità simili e le persone a bordo devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio individuale omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

6. Le suddette unità dovranno, inoltre, essere equipaggiate con le seguenti dotazioni di sicurezza:

- una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio;
- pompa o altro mezzo di esaurimento;
- n. 1 estintore tipo 13 B.

7. I mezzi nautici in questione devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante

l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il predetto dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).

8. Il numero delle persone trasportate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.
9. La navigazione all'interno dei corridoi di lancio deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e, comunque, non superiore a 3 nodi.
10. Durante la navigazione, il conduttore degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso evitando, altresì, di assumere posizioni di guida non corrette.
11. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Regione Liguria e dagli enti competenti in ordine all'utilizzo del pubblico demanio marittimo, sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è vietato:
 - depositare acquascooter/moto d'acqua e simili, nel corso della stagione balneare estiva sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate mediante apposita autorizzazione/concessione;
 - durante la stagione balneare estiva, effettuare l'alaggio/varo al di fuori degli appositi scivoli esistenti presso porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto;
 - eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti;
 - trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua e mezzi simili/assimilabili con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, etc.).
12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle norme ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali.

Articolo 7

(Disciplina e navigazione delle e-bike acquatica e mezzi simili/assimilabili)

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da

quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Genova, l'uso della e-bike acquatica è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- a) età minima 16 anni per la conduzione;
- b) navigazione solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al grado 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri);
- c) navigazione consentita fino ad una distanza massima di mt. 1000 dalla costa;
- d) divieto di navigazione all'interno della zona di mare riservata alla balneazione, con obbligo di utilizzo del corridoio di lancio per raggiungere la battigia;
- e) obbligo di assicurazione per responsabilità civile;
- f) obbligo per il conduttore di indossare un giubbotto di salvataggio di tipo omologato compatibile con le caratteristiche del mezzo.

2. È vietato l'utilizzo della *e-bike* acquatica:

- ad una distanza inferiore a 500 metri dalle unità mercantili e militari anche se alla fonda;
- a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- all'interno dei porti, a meno di 200 metri da porti e imboccature,
- nelle zone vietate all'interno dell'Area Marina Protetta di Portofino.

Articolo 8 (Disciplina ed uso del "jet-surf")

La pratica del *jet-surf* è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) L'utilizzo è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni di età e comunque sotto la supervisione di un adulto esperto di nuoto;
- b) Può essere effettuato solo in ore diurne e in condizioni meteomarine assicurate favorevoli;
- c) L'atterraggio e la partenza devono avvenire o utilizzando un corridoio di lancio e con una velocità non superiore ai tre nodi o a motore spento a braccia e utilizzando la tecnica del "body drag", ovvero facendosi trascinare dalla tavola con il corpo immerso in acqua, sino ad una distanza non inferiore ai 200 metri dalla battigia;
- d) La navigazione deve avvenire solo oltre i 200 metri dalla costa e, comunque, entro 1 miglio dalla costa con una velocità non superiore ai tre nodi e con dispositivo di salvataggio individuale omologato ed un casco protettivo.

Articolo 9

(Disciplina del sea scooter, seabob e natanti simili e assimilabili)

1. Le unità del presente articolo hanno un mezzo di propulsione con elica protetta (ingabbiata) azionata da motore normalmente elettrico, munite di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, a nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.
2. L'utilizzo del seascooter/seabob e unità simili è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) È consentito solo in orario diurno;
 - b) Durante la stagione balneare estiva la conduzione/navigazione è vietata in aree riservate alla balneazione (o interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti;
 - c) Il conduttore deve aver compiuto 16 anni; qualora di età inferiore, dovrà utilizzare il mezzo sotto la supervisione di un adulto esperto al nuoto;
 - d) Se il mezzo è utilizzato anche in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 50 metri, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
 - e) In caso di partenza dalla battigia e/o atterraggio, lo specchio acqueo riservato alla balneazione (200 metri dalle coste sabbiose/arenili e di 100 metri dalle coste rocciose alte e/o a picco sul mare) deve essere attraversata in modo perpendicolare alla costa e alla velocità massima di 2 nodi mantenendosi ad una distanza di almeno 10 mt. da eventuali bagnanti presenti in zona. Se i mezzi sono trainati da unità a motore si applicano le disposizioni per l'attraversamento dello specchio acqueo riservato alla balneazione;
 - f) Il conduttore deve usare ogni accorgimento possibile per evitare collisioni con persone/unità presenti in zona e mantenersi ad una distanza minima di 100 mt. da altro mezzo dello stesso tipo;
 - g) È vietato navigare a distanza superiore a 1 miglio dalla costa (ovvero da un'unità appoggio);
 - h) È vietato gareggiare in velocità;
 - i) È vietato navigare a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o galleggianti (metri 300 se unità militari), anche quando siano alla fonda;

- j) É vietato navigare a distanza inferiore a metri 100 dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino.

Articolo 10 (Disciplina impiego del freewheeling)

1. Per “freewheeling” si intende un mezzo di propulsione con elica, protetta o non protetta, azionata a mano a mezzo manovella, il cui mozzo è posizionato su un’unità a mezzo di morsetto o similare, predisposto per l’utilizzo in mare per escursioni in superficie, capace di trasportare una o più persone.
2. L’utilizzo di unità propulse con dispositivo denominato “freewheeling” è vietato negli specchi acquei destinati alla balneazione.

Articolo 11 (Disciplina dello snorkeling trainato)

1. L’attività di cui al presente articolo consiste nell’effettuazione dello snorkeling sfruttando il traino di una slitta/ala dalla quale sono ricavate le impugnature con cui il bagnante è collegato consentendogli di variare la profondità di traino. Il traino è eseguito a basse velocità da natante a motore (non superiore a 4 nodi). L’attività è vietata con uso di acquascooter o similari.
2. L’esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il conduttore del mezzo nautico trainante, in possesso della patente nautica, deve essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;
 - b) il natante utilizzato (ad eccezione dell’acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata in modo da scongiurare il contatto dell’elica con il bagnante trainato;
 - c) il bagnante deve essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l’attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
 - d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;
 - e) velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso (non superiore a 4 nodi);

- f) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- g) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
- i) possibilità di traino di un unico bagnante;
- j) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
- k) obbligo del bagnante di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di 10 metri.

Articolo 12

(Disciplina del JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi simili/assimilabili)

1. Il "JetLev Flyer" e dispositivi analoghi sono mezzi galleggianti dotati di motore a combustione interna, assimilabili per concezione a una moto d'acqua, collegati a un sistema jet composto da due ugelli idrogetto indossati sulle spalle dell'utilizzatore/conducente. Il collegamento tra l'unità galleggiante e l'apparato jet avviene tramite un tubo flessibile, attraverso il quale viene convogliata acqua di mare in pressione; questa, espulsa dagli ugelli, consente al conducente di ottenere sostentamento idrodinamico, nonché di controllare direzione e velocità del movimento
2. Il "Flyboard" e dispositivi analoghi consistono in un apparato jet dotato di due ugelli idrogetto integrati in appositi stivali indossati dall'utilizzatore/conducente. L'apparato è collegato, tramite un tubo flessibile e un sistema di aggancio compatibile con diverse tipologie di moto d'acqua, a un'unità propulsiva che fornisce acqua in pressione. Il funzionamento si basa sul medesimo principio di movimento e sostentamento idrodinamico del JetLev Flyer, consentendo al conducente di elevarsi e manovrare controllando direzione e velocità.
3. L'utilizzo dei mezzi sopra descritti è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - L'età minima per l'utilizzo è 18 anni.
 - È obbligatorio il possesso della patente nautica in corso di validità, fatto salvo il caso in cui a bordo dell'unità o del mezzo nautico d'appoggio vi sia un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che

l'utilizzatore sia munito di patente nautica.

- L'utilizzo dei dispositivi è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate (mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi).
- L'attività deve essere svolta in area sgombera da altre attività di superficie e subacquee, ad una distanza dalla costa di almeno 300 metri, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.
- Durante la stagione balneare estiva, l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
- Al di fuori della stagione balneare estiva, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
- In ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua.
- È vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza superiore ad un miglio dalla costa e ad un miglio dall'unità madre, nel caso in cui sia asservito ad un'unità da diporto.
- È vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza inferiore a 500 metri dalle unità mercantili e militari anche se alla fonda, a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino.
- È fatto divieto di esercitare l'attività all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
- Le unità in transito nel tratto di mare in cui opera un JetLev Flyer o un Flyboard dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da garantire, in ogni momento, la possibilità di manovrare in sicurezza senza interferire con i predetti mezzi.
- È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni

previste nel libretto d'istruzioni, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

- É fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento omologato, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.
- É vietato l'utilizzo di queste apparecchiature all'interno dell'Area Marina Protetta di Portofino

Articolo 13 **(Disciplina tavola a remi denominata SUP (stand up paddle) o mezzi simili/assimilabili)**

1. L'utilizzo del SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine favorevoli.
2. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - d) a distanze dalla costa superiori a 1000 (mille) metri;
 - e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - f) a meno di 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - g) nelle zone vietate all'interno dell'Area Marina Protetta di Portofino.
3. L'età minima per le tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori.
4. La navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.
5. La partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualunque punto della costa di giurisdizione, accessibile in massima sicurezza, con l'esclusione delle aree in cui vi siano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti.
6. La partenza e l'atterraggio può avvenire anche da bordo di unità da diporto alla fonda

purché vengano rispettate le norme vigenti e la navigazione con le tavole SUP si svolga a una distanza non superiore a metri 100 dalle unità che le trasportano.

Articolo 14

(Disciplina degli acquascooter subacquei e mezzi simili/assimilabili)

1. Per acquascooter subacqueo si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling.
2. L'utilizzo degli acquascooter subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteomarine favorevoli, entro 1 miglio dalla costa ovvero anche a distanza maggiore purché in un raggio di 50 metri da un'unità appoggio debitamente segnalata;
 - b) il conduttore deve aver compiuto i 16 anni di età ferma restando l'eventuale diversa indicazione fornita dal costruttore limitatamente all'età idonea all'utilizzo;
 - c) l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere sempre appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri;
 - d) è fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura.
3. Durante l'arco dell'intero anno solare, a similitudine di quanto stabilito per le attività subacquee, è fatto divieto di navigare e utilizzare gli acquascooter subacquei:
 - a) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca;
 - b) a distanza inferiore a 500 metri dalle navi mercantili e dalle navi militari di qualsiasi nazionalità anche ancorate fuori dai porti;
 - c) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio;
 - d) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee, ovvero a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura.
 - e) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - f) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
 - g) nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario;
 - h) nella fascia di mare riservata alla balneazione così come definita dall'Ordinanza

di Sicurezza balneare in vigore;

i) nelle zone vietate all'interno dell'Area Marina Protetta di Portofino.

4. Per raggiungere la zona idonea per poter utilizzare il mezzo in parola, l'operatore potrà utilizzare un'unità d'appoggio ovvero, qualora la partenza avvenga dalla riva, potrà transitare nella fascia riservata alla balneazione, sgombra da bagnanti, alla minima velocità consentita (massimo 2 nodi) ed in modo quanto più perpendicolare alla costa.